



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

## Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna

U.O. 11 – Carriere e Pensioni  
Prot. n. 1046

Bologna, 26 Ottobre 2009

***Ai Dirigenti scolastici  
Loro Sedi***

***Alla Ragioneria Regionale  
dello Stato  
P.zza dell'VIII Agosto, 26  
40126 Bologna***

***Alla Ragioneria Territoriale  
dello Stato - Bologna -***

Oggetto: Riconoscimento servizi pre-ruolo e ruolo prestato nelle ex Scuole materne comunali (Paritarie dal 01/09/2000). Legge 26.07.1970, n.576 e successive modificazioni.-

Com'è noto alle SS.LL , con l'entrata in vigore della Legge 10/03/2000, n.62 (Norme per la parità scolastica e Disposizioni sul Diritto allo Studio ed all'Istruzione), la generalità delle ex scuole materne comunali avevano richiesto ed ottenuto il riconoscimento di “**Scuola paritaria dell'Infanzia comunale**”.

In considerazione di tale riconoscimento, quest'Ufficio, con nota prot. n. 1046 del 06/02/2009, ha chiesto al superiore Ministero opportuni chiarimenti relativamente **alla riconoscibilità o meno** , ai fini della carriera ed a decorrere dal 01/09/2000 , del servizio prestato , in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo , presso una **Scuola paritaria dell'Infanzia comunale** , nei confronti di docenti assunti nel Ruolo della Scuola primaria e dell'Infanzia statale.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. IV- Roma – , **ha risposto in senso affermativo alla riconoscibilità del servizio di che trattasi**, con la nota prot. n. AOODGPER 15830 del 20/10/2009 , che qui di seguito si trascrive integralmente :

*“ Si trasmette per competenza e diretto riscontro l'allegata nota con cui l'USP di Bologna chiede chiarimenti in merito alle modalità di riconoscimento di servizi pre ruolo.*

*In relazione a quanto richiesto si ritiene di richiamare l'attenzione sul disposto di cui all'art. 2 del D.L. 19 Giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni nella Legge 26/07/1970, n. 576 , che al secondo periodo testualmente recita :” Sono altresì riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali e comunali, con qualifica non inferiore a <<buono>> o corrispondente”.*

*Con l'entrata in vigore della Legge 62/2000 le istituzioni scolastiche, come indicato nella nota che si trasmette, hanno chiesto ed ottenuto la parità, ma, è da ritenere che sostanzialmente nel caso specifico le scuole materne comunali hanno mantenuto le proprie caratteristiche per quanto riguarda finanziamenti, struttura e funzionamento.*



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca



Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

## Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna

*Considerato quindi che alcuna norma è intervenuta nella modifica del disposto di cui al richiamato art. 2 , secondo periodo della citata Legge 576/70, è da ritenere che nei confronti degli insegnanti delle scuole dell'infanzia comunali (nella nota in questione indicate "paritarie comunali"), continuino ad applicarsi, in materia di riconoscimento di servizi, le disposizioni previste dalla Legge 576/70." F.To Il direttore Generale – Luciano Chiappetta -*

Quest'Ufficio in accordo con la locale Ragioneria territoriale dello Stato ,cui la presente è altresì diretta , ed in attesa del citato parere del superiore Ministero, aveva suggerito, in forma cautelativa, di non procedere, a fronte di formale richiesta dei docenti assunti nel Ruolo della scuola primaria e dell'Infanzia statale, alla riconoscibilità in carriera del servizio stesso.

Ciò posto ed alla luce del suesposto favorevole parere, si invitano le SS.LL. a portare a conoscenza il contenuto della presente nota a tutto il personale docente di ruolo interessato.

Codeste Istituzioni scolastiche dovranno procedere, quindi, alla revisione del riconoscimento dei servizi di ruolo e/o non di ruolo prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunale, invitando, nel contempo, il personale interessato ad evidenziare la propria progressione di carriera sulla base di provvedimenti a suo tempo già emessi.

Infine, sempre sulla base del succitato parere del superiore Ministero, atteso che non sono intervenute modificazioni alla Legge n. 576/70, quest'Ufficio è del parere che anche il servizio d'insegnamento prestato in scuole paritarie elementari ( ex parificate elementari) continui ad essere riconoscibile ai fini della carriera.

Quest'Ufficio rimane a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

***IL DIRIGENTE***  
***Dr Vincenzo Aiello***

